#telospiegalauil

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA

TERZO MILLENNIO

SICUREZZA SCUOLA

NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/2008

La Legge n. 215 del 17/12/2021 (pubblicata in G.U. n. 301 del 20/12/2021) ha convertito in legge il D.L. 146 del 21/10/2021, apportando modifiche al D.Lgs. 81/2008 con ulteriori e importanti implementazioni di responsabilità per la figura di preposto, con ulteriori interventi anche in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Si ritiene comunque opportuno ribadire le responsabilità, in capo al Dirigente scolastico, presenti in alcuni passaggi della succitata legge.

PREPOSTO

Modifica apportata alla lettera a) dell'art. 19 c. 1 del D.LGS 165/2001

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. ***In caso di rilevazione*** di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva e individuale, ***intervenire per modificare il comportamento non conforme*** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In mancanza di attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, ***interrompere l'attività*** del lavoratore e informare i superiori diretti

Lettera così modificata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Modifica apportata alla lettera con la lettera f-bis all'interno dell'art. 19 c. 1 del D.LGS 165/2001

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, ***interrompere temporaneamente l'attività*** e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

FORMAZIONE

Modifica apportata all'ART. 37 c.5 del D.LGS 165/2001

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato

Modificato negli ultimi periodi dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

È il datore di lavoro responsabile degli obblighi in materia di sicurezza munito di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel proprio ambito di competenza, nonché degli studenti.

Le modifiche sono state apportate dalla Legge 215/2021 agli artt. 18 e 19 del D.Lgs 81/2008, focalizzando maggiormente ciò che viene conferito al datore di lavoro, al preposto alla sicurezza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I dirigenti delle istituzioni scolastiche ***sono esentati da qualsiasi responsabilità*** civile, amministrativa e penale ***qualora*** abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 -bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche) introduzione del comma 3.1 all'interno del D.lgs. n. 81/2008

DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA

Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, ***possono interdire parzialmente o totalmente*** l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano le violazioni riferite agli articoli 331, 340 e 658 del codice penale ovvero:

- Interruzione di pubblico servizio;
- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità;
- Procurato allarme presso l'Autorità

VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A PREVENIRLI

Competenza esclusiva dell'amministrazione tenuta, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

Art. 13 -bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche) introduzione del comma 3.2 all'interno del D.lgs. n. 81/2008

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Legge-17-dicembre-2021-n.-215.pdf